PIANO DI SOSTITUZIONE DEI TASSI NEI PRODOTTI INDICIZZATI

L'Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (di seguito "IBL Banca " o la "Banca") ha predisposto il proprio *"Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati"* (di seguito anche "Piano di Sostituzione", il "Piano" o "Piano solido e scritto"), redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/1011 (*"Regolamento Benchmark"* o "Regolamento BMR") – come modificato dal Regolamento UE 2021/168 – e dall'art. 118-*bis*, comma 1 – introdotto dall'art. 3 del Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207 – del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB").

Il Piano definisce le azioni che la Banca intraprende in caso di variazioni sostanziali o cessazione degli indici di riferimento adottati dalla stessa, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare.

In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato ai contratti stipulati indicizzati a tasso variabile aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, IBL Banca sostituisce tempestivamente il tasso di riferimento mediante l'applicazione della clausola di *fallback* presente nel contratto.

Resta fermo che, qualora a seguito della cessazione o della variazione sostanziale dell'indice di riferimento sopra riportato consegua la designazione o raccomandazione dell'indice sostitutivo da utilizzare da parte:

- dell'Amministratore (a condizione che la realtà di mercato o economica di tale Tasso Alternativo siano le stesse di quelle misurate dall'indice);
- di qualsiasi banca centrale, autorità regolamentare o di vigilanza, o un gruppo di questi soggetti o qualsiasi gruppo di lavoro o comitato sponsorizzato o presieduto da, o costituito su richiesta di, uno qualsiasi di questi soggetti o dal Financial Stability Board,

troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'indice sostitutivo presente nella suddetta tabella.

Si riporta di seguito l'indice sostitutivo che la Banca utilizzerà in caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice di riferimento.

Si specifica che l'indice sostitutivo sarà maggiorato o ridotto di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

Ad esempio: se il tasso Euribor 3M quota 3% ed il tasso BCE 3,30%, nel caso di conto corrente indicizzato al tasso Euribor 3M senza spread, sarà applicato in caso di cessazione il tasso BCE del 3,30% con uno spread negativo di 30 bps.

INDICE DI RIFERIMENTO	INDICE SOSTITUTIVO	AMMINISTRATORE	IDONEITÀ DELL'INDICE SOSTITUTIVO
EURIBOR (3M)	Tasso BCE (*refi rate*)	Indice di riferimento: European Money Markets Institute - EMMI Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
Tasso BCE	EURIBOR (3M)	Indice di riferimento: Banca Centrale Europea Indice sostitutivo: European Money Markets Institute - EMMI	Tasso definito da Istituzioni Europee rilevato in base alle transazioni concluse dalle principali Banche dell'area Euro